

Politica di impegno ed
esercizio dei diritti
inerenti agli strumenti
finanziari

27 luglio 2022

Sommario

1. PREMESSA	3
2. PRINCIPI GENERALI	3
3. MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	4
4. DIALOGO CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE E COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI AZIONISTI	5
5. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.....	6
6. CONFLITTI DI INTERESSE	8
7. INFORMATIVA	8

1. Premessa

Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito “Decreto”) ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHRD II) che, modifica la Direttiva 2007/36/CE, introducendo nuove misure per incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti. In termini generali, la SHRD II è volta a migliorare la governance delle società quotate tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli stessi. Più nel dettaglio, la SHRD II prevede, tra l’altro, obblighi di trasparenza volti a promuovere l’impegno (*engagement*) e l’orientamento al lungo periodo di investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e gestori di attivi (gestori collettivi e individuali) nell’investimento in società quotate europee e ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra gestori degli attivi e investitori istituzionali. Tali norme sono state recepite nel Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter che tratta gli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

Al fine di recepire le novità normative introdotte, Kairos Partners SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR” o la “Società”), in qualità di gestore di attivi - categoria a cui la SGR appartiene secondo la definizione che ne dà il TUF - è tenuta ad adottare ed a comunicare al pubblico una “Politica di Impegno” che descriva le modalità con cui si integra l’impegno in qualità di azionista nella propria strategia di investimento. In particolare, tale politica, ai sensi dell’art. 124-quinquies del TUF, descrive *“le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno”*.

La SGR ha altresì adottato una metodologia di selezione degli strumenti finanziari che tiene conto del rischio di sostenibilità e dei fattori ambientali, sociali e di governance (cd. “Environmental, Social and Governance factors” - ESG). La SGR ritiene, infatti, che tali fattori influiscano nel lungo termine sul rendimento dei portafogli e che l’applicazione dei criteri ESG contribuisca a mitigare il rischio di sostenibilità. La presente Politica di impegno e di esercizio dei diritti di voto degli strumenti finanziari si configura, quindi, come evoluzione dell’impegno della SGR verso una maggiore sostenibilità, finanziaria e non finanziaria, dei propri investimenti anche alla luce del rafforzamento del quadro normativo europeo in materia di sostenibilità che, con il Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. SFDR - “Sustainable Finance Disclosure Regulation”), introduce obblighi finalizzati ad una maggiore trasparenza informativa da parte degli intermediari, nonché vincoli per la valutazione e la gestione dei rischi di sostenibilità.

La SGR non esercita specifica attività di engagement con riferimento agli strumenti finanziari detenuti per conto della clientela nell’ambito dei servizi di investimento (gestione individuale, consulenza e ricezione e trasmissione ordini), né è titolare del diritto di voto in tale contesto.

Le presenti linee guida sono riviste periodicamente, avendo a riferimento non solo l’evoluzione dei regolamenti e dei principi di corporate governance delle imprese, ma anche le esperienze maturate a seguito delle effettive modalità di esercizio del diritto di voto, con particolare riferimento alla qualità dell’informazione, all’eventuale immobilizzazione dei titoli ed agli oneri sopportati. Di tale attività di revisione è data comunicazione agli organi amministrativi e di controllo della SGR.

2. Principi generali

La SGR si attiene ai seguenti principi nell’analisi delle diverse risoluzioni societarie, con la consapevolezza che le pratiche di governo delle imprese possano variare in funzione delle leggi e delle *best practices* adottate dai rispettivi Paesi di origine in tema di corporate governance. La valutazione delle pratiche di *corporate governance* deve, inoltre, tener conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi, con specifico riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo. Una particolare attenzione deve essere posta nei confronti dell’esame dell’ordine del giorno delle assemblee straordinarie. La SGR è contraria all’esistenza di dispositivi che circoscrivano, indeboliscano o limitino i diritti degli azionisti. Ai fini delle scelte d’investimento e dei comportamenti e delle azioni che dovranno essere adottati dalla SGR, la stessa si baserà sui seguenti principi:

- le società hanno l’obbligo di proteggere e favorire gli interessi dei loro azionisti adottando ed applicando procedure idonee ad assicurare un’effettiva consultazione di questi ultimi sulle questioni più importanti;
- tutti gli azionisti detentori di azioni con diritto di voto devono essere messi nelle condizioni di poter partecipare alle assemblee generali, indipendentemente dal quantitativo detenuto, e devono avere il diritto di fare domande e votare di persona o mediante delega;
- compatibilmente con le rispettive legislazioni nazionali, le società devono agevolare il voto dei loro azionisti anche attraverso il voto per corrispondenza;
- tutte le risoluzioni all’ordine del giorno devono essere chiaramente documentate e ben identificate, evitando il più possibile accorpamenti tra argomenti distinti, al fine di consentire agli azionisti di sviluppare una propria opinione, autonoma ed indipendente, sulle diverse risoluzioni. A tal riguardo, è importante che gli azionisti siano preventivamente informati sui diversi punti all’ordine del giorno. Gli azionisti non sono tenuti a votare a favore di risoluzioni che possano tradursi in uno svantaggio o in una diluizione dei loro diritti di voto.

Le società devono essere dirette da un Consiglio di Amministrazione validamente costituito, il cui operato è supervisionato, nei paesi le cui legislazioni lo prevedano, da un Collegio Sindacale o da un Comitato di Sorveglianza non esecutivo. La SGR è contraria alla prassi di votare i membri del Consiglio di Amministrazione a rotazione ogni anno (cd. Classified Boards). Gli amministratori devono essere eletti in toto dagli azionisti, seguendo le migliori prassi sviluppate a livello locale. A tal riguardo, particolare enfasi deve essere attribuita alla qualità delle informazioni fornite dalle società, le quali devono consentire agli azionisti di farsi un’opinione in merito alla competenza ed all’esperienza dei singoli nomi proposti, agli eventuali incarichi già ricoperti da questi ultimi in altri Consigli di Amministrazione, ed ai possibili conflitti d’interesse. Il Consiglio di Amministrazione e, ove previsto, il Collegio Sindacale (o il Comitato di Sorveglianza), devono agire per conto e nell’interesse di tutti gli azionisti.

La revisione dei conti deve essere affidata ad apposite società di revisione esterne ed indipendenti, sottoposte – sia all’atto di nomina sia a quello dell’eventuale rinnovo – all’approvazione degli azionisti. Gli onorari corrisposti ai revisori per qualsiasi tipo di servizio reso devono essere specificati nei rendiconti annuali. E’ auspicabile che le società di revisione non siano utilizzate per fornire servizi di consulenza al management delle società.

La SGR ritiene che un sistema di controlli interni oggettivo, rigoroso ed efficiente contribuisca ad accrescere la fiducia degli investitori e la trasparenza dell’informativa messa a disposizione dei medesimi. Il sistema dei controlli deve essere idoneo ad identificare e valutare tutti i potenziali rischi affrontati dalla società, incluso il rischio di sostenibilità, fondandosi, per quanto possibile, su standard e principi consolidati a livello internazionale. Il Consiglio di Amministrazione deve verificare l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, ponendo particolare enfasi su quelli afferenti la situazione finanziaria e contabile.

I bilanci, i rendiconti annuali ed i rapporti dei revisori contabili delle società devono rispettare elevati standard qualitativi, con particolare riferimento alla trasparenza, alla chiarezza ed alla completezza delle informazioni ivi contenute, nell’ottica di fornire una rappresentazione fedele della situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Tale rappresentazione deve essere allineata alle migliori pratiche contabili e di corporate governance del paese in cui gli strumenti finanziari emessi sono prevalentemente negoziati. In linea di principio, l’ammontare dei dividendi corrisposti deve essere coperto dall’utile di esercizio. L’eventuale riacquisto di azioni proprie o la riduzione del capitale devono essere chiaramente illustrate e dettagliate.

Le risoluzioni aventi ad oggetto modifiche statuarie devono essere esaminate caso per caso avendo comunque a riferimento i principi di carattere generale sopra illustrati, in relazione alla tutela dei diritti degli azionisti, all’eventuale incidenza delle modifiche in oggetto sul valore delle azioni ed alla completezza e trasparenza dell’informativa di supporto.

3. Monitoraggio delle società partecipate

Ogni iniziativa relativa a partecipazioni societarie detenute in virtù delle attività di gestione collettiva deve essere attentamente vagliata alla luce dei principi generali sopra delineati.

La SGR ha adottato e aggiorna la presente Policy, che specifica le modalità attraverso le quali sono monitorati gli Emittenti Partecipati, la strategia di intervento, l’approccio all’engagement collettivo, nonché la strategia adottata circa l’esercizio dei diritti di voto, anche in delega o mediante servizi di consulenza al voto. In particolare, la SGR adotta un approccio “mirato” alla corporate governance, privilegiando - in applicazione del principio di proporzionalità – un monitoraggio sugli investimenti di medio/lungo termine in relazione agli Emittenti Partecipati c.d. “significativi”.

La SGR svolge un monitoraggio attivo e continuo degli Emittenti Significativi al fine di poter agire in modo proattivo per identificare con anticipo le problematiche e minimizzare le potenziali perdite di valore con l’obiettivo di incrementare nel tempo il valore degli investimenti in modo da tutelare il valore dei patrimoni dalla stessa gestiti nell’esclusivo interesse dei sottoscrittori dei fondi stessi.

L’attività di monitoraggio si incentra, principalmente, su tematiche quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario degli emittenti. Il monitoraggio degli Emittenti Significativi svolto dalla SGR avviene secondo una o più modalità, aventi specifiche periodicità. Tra queste si citano:

- l’analisi dei documenti pubblici, tra cui i dati societari, attraverso ad esempio la consultazione del bilancio di esercizio, delle relazioni periodiche e di ogni altro tipo di documento societario pubblicato dall’emittente;
- incontri su specifiche esigenze e partecipazione ad eventi (roadshow, webcast e/o conference call);
- partecipazione nelle assemblee degli emittenti;
- l’analisi delle attività aziendali da un punto di vista ESG (Environmental, Social and Governance);
- l’analisi dei documenti aziendali e di altri documenti forniti da proxy advisor, inerenti a punti oggetto di voto alle assemblee annuali degli azionisti;
- ausilio esterno del Comitato di Corporate Governance presente all’interno dell’Associazione di Categoria al fine di monitorare eventi societari rilevanti.

Con riguardo alle tematiche ESG, il monitoraggio della SGR può prevedere altresì incontri periodici (organizzati dall’emittente o da soggetti terzi) o richieste di dati all’attenzione di specifiche figure aziendali così come l’organizzazione di incontri o di conference call. Infine, il monitoraggio può avvenire anche attraverso l’instaurazione di un dialogo attivo con esponenti degli Emittenti Significativi.

4. Dialogo con le società partecipate e collaborazione con gli altri azionisti

L’engagement della SGR nei confronti degli emittenti quotati partecipati aiuta a tutelarne e garantirne il valore nel lungo termine, costituendo una delle misure idonee a salvaguardare i diritti degli investitori, nonché, attraverso il voto in assemblea, una delle modalità attraverso le quali vengono esercitati, nell’interesse di questi ultimi, i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti. La SGR ritiene che il dialogo con gli emittenti sia un elemento chiave per l’attuazione di una politica di investimento responsabile e orientata alla sostenibilità. Il dialogo con gli emittenti rappresenta, quindi, insieme all’analisi ESG degli stessi, una parte fondamentale del processo di gestione degli investimenti degli OICR gestiti; tale attività viene pertanto svolta in modo continuativo.

La SGR valuta di volta in volta le circostanze che rendono opportuna una attività di engagement e valuta periodicamente i risultati di tale approccio. Sulla base di tali circostanze, la SGR anzitutto valuta se e come discutere con i competenti membri, anche di minoranza, degli organi di amministrazione e controllo, ovvero con i soggetti da questi incaricati, dell’emittente quotato partecipato, le eventuali preoccupazioni o problematiche riscontrate nel monitoraggio di detto emittente.

La SGR interviene, ad esempio, quando si nutrono rilevanti preoccupazioni in merito alla strategia, ai risultati finanziari e non finanziari, alla gestione dei rischi, incluso il rischio di sostenibilità, alla struttura del capitale dell’emittente quotato partecipato, alla sua governance (ad esempio in merito all’elezione, alla composizione quali-quantitativa ottimale – anche in termini di diversità - degli organi sociali, alla remunerazione), nonché alla cultura o all’etica aziendale o alla

gestione delle questioni ambientali e sociali (quali ad esempio la protezione dell'ambiente, la responsabilità sociale e il trattamento dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione attiva e passiva).

Nell'ambito delle attività di intervento ed engagement, la SGR chiede agli emittenti quotati partecipati di assicurare che eventuali informazioni che potrebbero compromettere la possibilità di negoziare le azioni di detti emittenti (cd "market sounding" e "informazioni privilegiate") non siano comunicate senza il preventivo consenso della SGR.

Le attività di engagement comprendono a titolo esemplificativo:

- organizzazione di incontri con il management e le strutture di investor relation dell'emittente quotato partecipato per discutere in modo specifico delle problematiche riscontrate;
- esplicitazione delle preoccupazioni tramite i consulenti dell'emittente;
- incontro con i competenti membri degli organi di amministrazione e/o controllo.

L'incontro può svolgersi sotto forma di dialogo diretto nell'ambito del quale la SGR rappresenta la visione del mercato ai componenti degli organi sociali degli emittenti ovvero dialogo indiretto con scambio di informazioni tra i soggetti partecipanti.

Qualora il dialogo con gli organi sociali non risulti soddisfacente, la SGR valuta se proseguire nel proprio intento, considerando anche l'opportunità di coinvolgere altri investitori: in alcune circostanze la cooperazione con altri investitori si rivela il metodo più efficace per esercitare l'engagement.

Ad esempio, è opportuno esercitare un engagement collettivo in caso di significativi eventi societari o problematiche di interesse pubblico (come gravi crisi economiche o di settore), ovvero qualora i rischi rilevati possano compromettere la capacità dell'emittente quotato partecipato di proseguire la propria attività, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto.

Qualora gli organi sociali non reagiscano in modo costruttivo, la SGR verificherà la possibilità di coinvolgere altri investitori istituzionali, ad esempio:

- intervenendo anche congiuntamente su questioni particolari;
- rilasciando una dichiarazione pubblica prima o durante l'assemblea generale annuale o un'assemblea generale straordinaria;
- presentando possibili risoluzioni alle assemblee degli azionisti;
- chiedendo la convocazione di un'assemblea o l'integrazione dell'ordine del giorno di un'assemblea già convocata per sottoporre agli azionisti eventuali iniziative specifiche quali, ad esempio, quelle volte ad apportare cambiamenti agli organi sociali.

La SGR partecipa in generale a tutte le iniziative collettive realizzate da Assogestioni. L'impegno collettivo attraverso Assogestioni e la presentazione di candidati per l'elezione a componenti di minoranza indipendenti degli organi sociali degli emittenti quotati partecipati, attraverso le liste di Assogestioni tipicamente rappresenta un metodo continuo, efficace e costruttivo di interazione con gli emittenti partecipati.

I principi ed i criteri per l'individuazione dei candidati sono stabiliti dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni. Il Comitato è responsabile dell'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati, nonché dell'individuazione della condizione di ineleggibilità e incompatibilità.

5. Esercizio del diritto di voto

La policy da seguire per l'esercizio del diritto di voto si basa, oltre che sulle norme sopra riportate, anche sui seguenti principi specifici:

- ai fini del diritto di voto, la SGR aggrega le partecipazioni relative agli OICR da essa istituiti, nonché a quelli gestiti in delega per i quali il soggetto delegante abbia delegato anche l'esercizio di tale diritto, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

- la SGR non esercita il diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti qualora detti strumenti siano emessi da società direttamente o indirettamente controllanti;
- La SGR non delega a società del proprio gruppo, o ad esponenti di queste, l'esercizio del diritto di voto ad essa spettante, salvo che si tratti di altre società di gestione del risparmio. In ogni caso, al soggetto delegato dovranno essere impartite esplicite istruzioni per l'esercizio del voto, in conformità con l'interesse dei partecipanti.
- Nel caso di deleghe di gestione conferite a società di gestione del gruppo o terze, il diritto di voto relativo alle partecipazioni contenute nei patrimoni ed OICR gestiti potrà essere esercitato dal soggetto delegato, previa autorizzazione da parte della SGR in merito.
- La SGR formalizzerà e conserverà apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR.
- La SGR non si vincolerà a sindacati di voto o di blocco.

La SGR darà informativa, su richiesta scritta del partecipante, dei comportamenti tenuti in assemblea.

La SGR può comunque decidere di non esercitare il diritto di voto in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- le azioni in possesso della SGR siano riferite ad investimenti di breve periodo in relazione ai quali l'eventuale buon esito dell'assemblea non avrebbe il tempo di riflettersi sui risultati di gestione;
- il controvalore delle azioni in possesso della SGR, pur essendo rilevante rispetto al patrimonio dell'emittente, sia trascurabile o comunque non rilevante se rapportato al patrimonio complessivo dei singoli OICR che le detengono in portafoglio;
- non si ritiene opportuno bloccare il titolo per il periodo precedente all'assemblea;
- le azioni in possesso degli OICR siano oggetto di operazioni di prestito titoli;
- qualsiasi altra condizione tale da far ritenere sfavorevole l'esercizio del diritto di voto.

Al fine di applicare i principi sopra descritti la SGR adotta le seguenti modalità operative.

La Direzione Investimenti monitora, anche tramite l'Unità Operations, gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari presenti nel portafoglio degli OICR gestiti mediante informativa da parte della Banca Depositaria, di Xchanging Italy S.p.A., utilizzo di Info Provider, nonché comunicazioni ricevute dalle società emittenti.

Le decisioni in ordine alle *corporate action*, o comunque connesse alle partecipazioni societarie detenute, che dovessero rivelarsi necessarie o opportune verranno adottate nel rispetto dei principi di tutela degli interessi economici e giuridici degli investitori dell'OICR gestito.

In particolare, una volta venuto a conoscenza dell'evento, o valutata l'opportunità o necessità di intraprendere una determinata azione, derivante dalla partecipazione societaria detenuta, il singolo gestore interessato, coadiuvato dal Team Analisti e ESG e dall'Unità Operations, provvederà a reperire tutte le informazioni utili, informando il Direttore Investimenti.

In particolare, il singolo gestore o il Team Analisti e ESG esprimono il proprio interesse:

- inviando apposita e-mail al Direttore Investimenti (con in copia le unità Compliance e Operations);
- indicando nella stessa e-mail:
 - a) le motivazioni;
 - b) la data dell'assemblea;
 - c) l'ordine del giorno dell'assemblea;
 - d) le indicazioni di voto;
 - e) l'intenzione di partecipare direttamente o mediante delega (in quest'ultimo caso l'Unità Operations informerà gli altri destinatari in merito all'esercizio della delega).

Il Direttore Investimenti, sulla base delle informazioni di cui sopra, autorizzerà o meno la partecipazione e l'esercizio del diritto.

Le attività amministrative necessarie per la partecipazione all'assemblea saranno effettuate dall'Unità Operations. I comportamenti da adottare in assemblea sono decisi collegialmente dalla struttura di gestione della SGR – nel rispetto delle procedure interne in materia di conflitto di interesse – nel corso del Comitato degli Investimenti, in via preventiva rispetto all'adunanza, ovvero, ove ciò non fosse possibile, sono decisi di concerto tra il Direttore Investimenti e i singoli gestori degli OICR interessati. In quest'ultimo caso, sarà data opportuna informativa nel corso della prima seduta utile del Comitato degli Investimenti successiva all'assemblea.

Per le decisioni in tema di adesione ad offerte pubbliche di acquisto, o ad altre operazioni di carattere straordinario, il voto sarà espresso nell'ottica di massimizzare il valore degli investimenti degli OICR gestiti e degli investitori, tenuto conto dei rischi connessi alla partecipazione, incluso il rischio di sostenibilità.

Il soggetto che prende parte all'assemblea:

- esercita il diritto di voto nel rispetto delle decisioni assunte dalla SGR;
- può esprimere un voto difforme rispetto a quello definito dalla SGR qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento dell'assunzione della decisione, e tali da far ritenere che la SGR stessa, avendoli conosciuti, avrebbe condiviso la decisione di votare in modo differente;
- in caso di voto difforme rispetto a quello definito dalla SGR, dovrà informare tempestivamente il Direttore Investimenti della decisione assunta. Quest'ultimo informerà il Comitato degli Investimenti nel corso della prima seduta utile, indicando le ragioni che hanno portato il soggetto partecipante all'assemblea alla variazione del voto.

La SGR può tuttavia prevedere che il partecipante all'assemblea, in sede di decisione di voto, in nessuna circostanza potrà esprimere il voto diversamente rispetto a quanto concordato.

Il rispetto della procedura descritta nel presente documento è verificato in primo luogo dal Direttore Investimenti e, successivamente, dalle funzioni di controllo della SGR nell'ambito dei propri controlli.

Ove il Direttore Investimenti si trovasse in una situazione di conflitto di interesse ovvero fosse assente e/o impedito nel dare esecuzione alla procedura sopra descritta, lo stesso deve essere sostituito dall'Amministratore Delegato.

6. Conflitti di interesse

Al fine di assicurare che il diritto di voto sia sempre esercitato nell'esclusivo interesse degli investitori, la SGR, nelle sue valutazioni, deve sempre considerare le situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, conformemente a quanto descritto nella Policy sui conflitti di interesse adottata dalla SGR.

Pertanto, la SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società alla stessa direttamente o indirettamente legate da rapporto di controllo ovvero rispetto alle quali le società del gruppo di appartenenza della SGR nominano o designano uno o più membri degli organi sociali, nè delega a società del gruppo o ad esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti.

In ogni caso la SGR cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse degli investitori.

7. Informativa

La SGR pubblica la presente Politica nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti, mediante, fra l'altro, pubblicazione nel proprio sito Internet.

La SGR inoltre dà trasparenza su base annua delle modalità di attuazione della Politica di Impegno includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto tramite apposito documento che sarà disponibile sul sito Internet della SGR.

KAIROS  S